



Federazione Italiana Rugby

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Sentenza n.04 – s.s. 2014/2015

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Dott. Paolo Maria Tonini	Presidente
Avv. Pierluigi Giammaria	Componente relatore
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Il giorno 15 maggio 2015, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, per discutere e deliberare in ordine all'atto di appello proposto dalla Procura Federale, in data 30 aprile 2015, avverso la decisione del Tribunale federale N. 6/2015 del 16 aprile 2015 con la quale era stato dichiarato nullo ed improcedibile il procedimento n. 293/2013/2014, con tutti gli atti istruttori relativi, per il mancato rispetto del termine di 90 gg. di cui all'art. 69.1 R.G. vecchio testo.

Letti gli atti del procedimento e ascoltata la Procura, stante la mancata comparizione della parte appellata, la Corte Federale d'Appello ha emesso la seguente decisione, come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@

La Procura, nel dolersi della suddetta decisione, lamenta l'applicazione da parte del Tribunale del cessato Regolamento di Giustizia F.I.R. e la contemporanea violazione sia del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sia del nuovo Regolamento di Giustizia F.I.R., appunto.

A fronte di una prima iscrizione nel registro il 10 giugno 2014 e della successiva entrata in vigore del CGS CONI e del RG FIR, infatti, nonché del provvedimento del Consiglio Federale che sospendeva i termini dal 1° luglio al 15 settembre 2015, ritiene la Procura che il termine di 40 giorni debba essere fatto decorrere dalla data del 13 ottobre 2014, ovvero da quella della nuova iscrizione nel registro. Sarebbe di conseguenza tempestivo il deferimento del successivo 20 gennaio 2015, effettuato in virtù delle due proroghe richieste e concesse dal competente Ufficio del CONI.

Su tali premesse, la Procura chiede la riforma della decisione impugnata, decisa sull'eccezione di tardività tempestivamente sollevata dal Ballarin, con, nel merito, applicazione delle sanzioni richieste a carico dell'incolpato.

La Corte ritiene di non poter condividere tale impostazione, seppur in virtù di osservazioni parzialmente diverse rispetto a quelle del Tribunale, non essendo dubbio che, in effetti, la Procura abbia richiesto ed ottenuto le affermate due proroghe del termine, pur prodotte solo avanti questa Corte.

Ed invero, un'interpretazione di sistema e armonizzata delle norme disciplinari, impone di mantenere ferma l'efficacia del periodo decorso dal 10 giugno al 30 giugno 2014, ovvero precedente la sospensione dei termini; anzi, a ben vedere, la stessa natura del provvedimento di sospensione dei termini adottato dal Consiglio Federale impone siffatta soluzione, dato che, com'è noto la sospensione di qualunque termine fa sempre salvo il periodo già decorso.

Stando così le cose, pertanto, e senza considerare che è addirittura dubbio che la sospensione disposta dal Consiglio Federale si applichi alla fase delle indagini e non solo ai giudizi già iniziati, se ne deve concludere per la conferma della sentenza, avendo la Procura re-iscritto nel registro la notizia di reato in data 13 ottobre 2014, ovvero 48 giorni dopo la prima iscrizione, quando il termine era inesorabilmente decorso.

Per le suesposte considerazioni, che giungono alla stessa conclusione del Tribunale in ordine alla tempestività del deferimento, va pertanto confermata la decisione impugnata.

@@@@@

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello,

- Visto l'art. 75 del Regolamento di Giustizia,

r e s p i n g e

il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione n. 6 del 16.4.2015 del Tribunale Federale.

Fissa in gg. 10 il termine per le motivazioni.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015

Il Presidente

Dott. Paolo Maria Tonini

Corte Federale di Appello
Il Segretario

Barbara Zicchieri
Barbara Zicchieri

Paolo Maria Tonini